

Edizione di venerdì 24 febbraio 2017

ADEMPIMENTI

Spesometro 2017: la comunicazione diventa semestrale

di **Raffaele Pellino**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Individuazione del paradiso fiscale: nuovi criteri anche per il passato

di **Marco Bargagli**

ACCERTAMENTO

Recuperi bancari stoppati da vincite e dichiarazioni sostitutive

di **Maurizio Tozzi**

CONTENZIOSO

La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Identificazione IVA in altro Stato UE per operazioni in reverse charge

di **Marco Peirola**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

ADEMPIMENTI

Spesometro 2017: la comunicazione diventa semestrale

di **Raffaele Pellino**

Novità in arrivo per lo spesometro 2017. Con l'**approvazione** in via definitiva del **decreto Milleproroghe** (D.L. 244/2016), di cui si attende la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista entro fine mese, **diventa "semestrale", per il primo anno di applicazione (2017), il nuovo obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute.** L'adempimento dovrà essere assolto, quindi, entro il **18 settembre 2017** (il 16/09 cade di sabato), per il primo semestre, ed **entro il mese di febbraio 2018**, per il secondo semestre. Resta ferma, invece, in termini di periodicità e scadenze, la nuova comunicazione dei dati riepilogativi delle **liquidazioni periodiche Iva** (mensili o trimestrali) che, anche per il 2017, deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

-

Nuovo Spesometro

Come noto, per effetto delle modifiche apportate dal decreto "*collegato alla legge di Bilancio 2017*" ([articolo 4 del D.L. 193/2016](#)) all'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#), a decorrere dall'anno d'imposta 2017, è passato da annuale a "trimestrale" l'obbligo di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti:

- **tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento**, incluse le note di variazione;
- le **fatture ricevute/registrate**, incluse le note di variazione e le bollette doganali;

Sul piano operativo, i dati vanno inviati in forma "**analitica**" ed entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre (tenendo conto che la comunicazione relativa al secondo trimestre va effettuata entro il 16 settembre e quella dell'ultimo trimestre entro il mese di febbraio).

Per il "**primo anno**" di applicazione dell'adempimento, il legislatore aveva stabilito che la comunicazione era da inviare unitariamente per i primi 2 trimestri, entro il 25/07/2017.

Intervenendo su quest'ultimo punto, il decreto Milleproroghe (D.L. 244/2016) ha ora stabilito che, per il **primo anno di applicazione**, la trasmissione telematica dei dati del c.d. nuovo spesometro è **effettuata su base "semestrale"**. Viene, dunque, **riscadenziato – dal 25 luglio al 16 settembre 2017** – il termine per l'adempimento. Per la comunicazione relativa al **secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018**.

Le scadenze dello spesometro per il 2017

semestre	Scadenza	semestre	Scadenza
1°			



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Individuazione del paradiso fiscale: nuovi criteri anche per il passato

di **Marco Bargagli**

La **legge di Stabilità 2016**, con efficacia dal **1 gennaio 2016**, ha introdotto **radicali modifiche** alla **normativa CFC** ed al regime di **tassazione integrale dei dividendi paradisiaci**.

Nello specifico, **sono cambiate** le modalità di **individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata** ([articolo 167, comma 4, del Tuir](#)) in quanto oggi **non occorre fare riferimento**, come accadeva in passato, alla **tradizionale black list** emanata ai sensi del **D.M. 21 novembre 2001**.

Nel corso degli anni, i **criteri di individuazione del paradiso fiscale** hanno subito **molteplici variazioni**.

Inizialmente, la **condizione pregiudiziale di accesso** per l'applicazione della disciplina in rassegna, con l'**inserimento nella "lista nera"**, era costituita congiuntamente da **due precisi elementi**: la localizzazione della controllata estera in **uno Stato o in un territorio a fiscalità privilegiata** e la **mancaanza di un adeguato scambio di informazioni**.

Infatti, l'[articolo 167, comma 4, del Tuir](#), nel **testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 244/2007 (finanziaria 2008)**, considerava privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori **individuati con decreto ministeriale** in ragione del **livello di tassazione "sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia"** e della **mancaanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti**. Tuttavia, **non era specificato** cosa dovesse intendersi per **livello di tassazione sensibilmente inferiore** rispetto a quello domestico.

Successivamente, sempre ai **fini dell'inclusione nella black list della controllata estera**, la **legge di Stabilità 2015** ([articolo 1, comma 680, della Legge 190/2014](#)) aveva finalmente fornito una definizione relativa al **"livello di tassazione sensibilmente inferiore"**.

Sul punto, **per espressa disposizione normativa** (nuova formulazione dell'[articolo 167, comma 4, Tuir](#)) era considerato tale **"un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia"**. Tali novità si rendevano applicabili dal **periodo di imposta successivo a quello del 31 dicembre 2014**.

Infine, il novellato [articolo 167, comma 4, Tuir](#), per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2016 (a partire dal **1 gennaio 2016**) prevede che si **considerano privilegiati**:

- i regimi in cui **“il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”**;
- i regimi **“speciali”**, che prevedono **particolari disposizioni** che comportano un **livello di imposizione agevolato** (ad esempio norme speciali che consentono la detassazione del reddito per un determinato periodo).

In merito, **sulla base del recente orientamento espresso da parte dell'Amministrazione finanziaria**, i **nuovi criteri di individuazione dei paradisi fiscali** ai fini della **CFC rule** rilevano anche con **riferimento agli utili pregressi** anche se, per effetto della **previgente disciplina**, la controllata estera **non era considerata residente nel “tax haven”**.

Tale **importante chiarimento** è stato fornito in occasione del **“question time” tenutosi il 19 gennaio 2017** presso la **Commissione Finanze alla Camera** in risposta **all'interrogazione n. 5-10317**, che ha tracciato utili profili interpretativi riferiti alle **recenti modifiche** apportate alla **CFC legislation** e, simmetricamente, alla **tassazione integrale dei dividendi black list**.

Infatti, nel richiamare i contenuti della [circolare 35/E/2016](#), è stato sottolineato che per stabilire se gli **utili provengono o meno da uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata**, rileva il **criterio vigente** al momento della **percezione dei proventi da partecipazione** (in base al **criterio di cassa** che ne determina la tassazione), a **prescindere dalla loro precedente qualificazione**.

Quindi, per valutare la **tassazione integrale dei proventi da partecipazione di provenienza paradisiaca** (ex [articolo 89, comma 3, Tuir](#)) ed i **correlati profili applicativi sulla CFC** (ex [articolo 167, comma 4, del Tuir](#)), occorrerà tenere in considerazione i **nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale** fatta salva la possibilità, per il contribuente, di **disapplicare la normativa ex articolo 167, comma 5, lett. b) Tuir**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Recuperi bancari stoppati da vincite e dichiarazioni sostitutive

di **Maurizio Tozzi**

Nel mentre che il legislatore, con una norma fortemente criticabile sul piano tecnico, ha provato a mettere qualche **freno** all'uso indiscriminato delle **indagini finanziarie**, prevedendo in materia di redditi d'impresa che determinati **prelievi** (non oltre mille euro al giorno e comunque entro il limite di 5 mila euro) non siano contestabili, sopraggiunge una interessante ordinanza della [Corte di Cassazione, la n. 3447 depositata il 9 febbraio 2017](#), che di riflesso fornisce delle valide **indicazioni** in termini **difensivi**, evidenziando la necessità di informazioni che forse in maniera preventiva sarebbe il caso di far **precostituire** ai contribuenti esposti al rischio di accertamento.

Il tema affrontato è quello delicato delle indagini **sul conto dei terzi** e nello specifico dell'amministratore socio di una Srl. Sulla base delle movimentazioni presenti su detto conto corrente, l'Amministrazione finanziaria ha effettuato delle contestazioni afferenti sia i **versamenti** che i **prelevamenti**. In fase difensiva l'amministratore ha dimostrato in maniera analitica che le movimentazioni di cui si discute sono tutte **estrane** all'**attività imprenditoriale** e alla **società**, sia provando l'origine dei versamenti, sia la destinazione dei prelievi effettuati.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate sottolineando come il giudice di merito avesse vagliato con dovizia di particolari le prove difensive prodotte, ritenendole adatte a **giustificare ogni singola movimentazione**. I Supremi Giudici non sono ovviamente intervenuti nel vaglio di merito di detti documenti, ma hanno sottolineato la correttezza dell'operato della CTR giudicante, proprio in quanto non si è trattato di una difesa generica.

Nella descrizione del "fatto" dell'ordinanza è possibile scorgere uno stralcio della sentenza della CTR, da cui si possono trarre spunti interessanti posto che:

- si ritiene l'avviso di accertamento, basato solo su movimentazioni finanziarie, frutto di **"considerazioni logiche personali e ricostruzioni matematiche"** prive di valenza probatoria;
- si afferma che il contribuente ha documentato ogni singola operazione, sia in sede contenziosa che amministrativa, spiegando **"i beneficiari di ogni singola operazione bancaria (...) i proventi da vincita versati nei propri conti bancari ed utilizzati con le movimentazioni contestate; gli atti notori di privati che hanno confermato la corretta utilizzazione dei movimenti bancari contestati (...)".**

I due passi sottolineati meritano un approfondimento. L'**indagine sul conto del terzo** soggetto

collegato al contribuente rappresenta un'arma notevole a vantaggio del Fisco, che però richiede precise **cautele**. Inutile dire che il conto deve essere ricondotto almeno presuntivamente al contribuente accertato, circostanza che ad esempio si verifica quando i soci non hanno altre fonti di finanziamento se non i proventi provenienti dalla società, con la conseguenza che le **entrate** esistenti sui conti dei soci potrebbero ragionevolmente essere considerate **frutto** dall'**attività imprenditoriale**. Ciò presuppone la prova contraria, libera da parte del contribuente ma che deve essere **analitica** per ogni singolo movimento e non genericamente riferita a tutte le movimentazioni. Le problematiche sono svariate, dato che:

- **non sussiste alcun obbligo contabile** in capo al socio per le movimentazioni del suo conto;
- le movimentazioni potrebbero avere anche **origine o finalità personale**;
- non vi sono rigidità particolari sul piano delle movimentazioni degli importi (si immagini una vincita di denaro o un prestito con importo che **non viene versato per l'intero ammontare** ma solo per una frazione dello stesso, trattenendo il soggetto una somma direttamente nella sua sfera privata).

Proprio a fronte di tali problematiche, la lettura dello stralcio della sentenza della CTR, riproposto nell'ordinanza in commento, è altamente significativa. I giudici regionali sottolineano che il contribuente aveva fornito già in sede amministrativa un'adeguata prova difensiva, evidentemente non accolta ma in forza di un accertamento basato su mere **"considerazioni personali e ricostruzioni matematiche"**. Tradotto in termini pratici, trattasi del caso classico dell'accertamento fondato sulla **mera sommatoria** di versamenti e prelevamenti, con richiesta di prova difensiva puntuale in termini di importi e non accettazione dell'indicazione del beneficiario, circostanza che purtroppo si è registrata in tantissimi casi. Finalmente però giunge una bacchettata dura (e si spera condita da un'adeguata condanna alle spese di giudizio): **non può la matematica sostituirsi alle logiche che sottendono all'accertamento tributario** ed in primo luogo ai vincoli costituzionali della determinazione del giusto reddito.

E sul fronte della prova difensiva viene sottolineato come il contribuente abbia adeguatamente dimostrato la fonte delle entrate (tra cui si legge di vincite conseguite) e illustrato i beneficiari dei prelievi, con tanto di **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** da parte di questi ultimi a conferma di quanto asserito.

Al dunque, come **consigli** sostanziali, per le movimentazioni che non sono già ricollegate agli accadimenti imprenditoriali in forza delle scritture contabili (circostanza che solo nelle contabilità ordinarie si verifica con attendibilità) **è fondamentale avere**:

- **idonea contezza dei versamenti e della loro provenienza**, corredando il tutto sul piano documentale nei limiti del possibile. Sul punto, si ritiene siano valide anche ricostruzioni logiche attendibili, che ad esempio comprovano che un versamento sia frutto di un determinato incasso (o anche prestito o altro ancora), al netto di un importo in contante direttamente trattenuto dal contribuente (ovviamente se trattasi di

operazioni collegate in un lasso temporale ragionevole);

- **completa tracciabilità dei prelievi più consistenti.** Al riguardo evidentemente il primo riferimento deve essere effettuato alla novella normativa che ritiene non contestabili i prelievi fino a mille euro al giorno e al massimo per 5 mila euro al mese, mentre per gli altri prelievi è fondamentale avere o **modalità tracciate indiscutibili** (quali il bonifico o l'assegno bancario – meglio se conservato in copia e non solo con la matrice – e relativa documentazione di spesa o di altro utilizzo), oppure esatta **indicazione del beneficiario** con rilascio, ove possibile, da parte di quest'ultimo **di dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con cui confermi di aver percepito gli importi in questione (si pensi ad un prestito ad un familiare, con dichiarazione da parte del ricevente di essere effettivo destinatario – e dunque debitore – degli importi di cui si discute).

Forse questi accorgimenti ancora non riusciranno a scalfire “il muro di gomma” di determinati uffici, bravi a trincerarsi dietro una norma che se applicata in “modalità burocrate” consente davvero di **sostituire la matematica** agli **obblighi accertativi**, ma almeno si ha un'**elevata aspettativa di ottenere un giudicato favorevole**. Nell'attesa, come detto, che gli accertamenti “matematici” possano ricevere il giusto trattamento che meritano: **condanne alle spese esemplari** e tali da far sollevare il problema alla Corte dei Conti. La speranza è l'ultima a morire.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LA GESTIONE DEI CONTROLLI FISCALI ▶▶

Roma Verona

CONTENZIOSO

La rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno

di **Luigi Ferrajoli**

Nel giudizio di cassazione, il **giudicato esterno** ed il **giudicato interno** sono **rilevabili d'ufficio** anche nell'ipotesi in cui si siano formati **successivamente** alla pronuncia della sentenza impugnata. È l'interessante principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella [sentenza n. 26049 del 16 dicembre 2016](#) in una vicenda riguardante la rettifica del valore di un terreno edificabile acquistato da una società e fatto oggetto di **avviso di rettifica e liquidazione** per imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L'atto impositivo era stato notificato alla società acquirente del terreno, **al legale rappresentante della medesima**, nonché alla parte venditrice ed era stato oggetto di separate impugnazioni.

Il giudizio instaurato da parte della società aveva visto quest'ultima soccombere nel grado di appello, posto che la CTR del Lazio, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, **aveva ritenuto congruo il maggior valore** da quest'ultima accertato (€ 1.816.800,00 anziché il valore dichiarato di € 1.000.000,00).

La società proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo, con il primo motivo, **la formazione di un giudicato esterno** diretto tra le stesse parti in relazione al medesimo atto impositivo e, in particolare, con riferimento alla sentenza della **CTR Lazio n. 223/06/10** emessa nei confronti della società in persona del legale rappresentante.

Si rammenta che **l'articolo 2909 del codice civile**, rubricato "*Cosa giudicata*", prevede che "*L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa*".

La Corte di Cassazione ha accolto il predetto motivo di ricorso, dando contezza del fatto che risultava agli atti la sentenza della CTR Lazio n. 223/06/10 **con l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato**, la quale, nel confermare la decisione del primo giudice, aveva ritenuto congruo il valore del terreno in Euro 1.000.000,00.

Tale sentenza, secondo la Suprema Corte, **costituiva giudicato diretto tra le parti del giudizio**, poiché si era formato nei confronti del legale rappresentante della stessa società; la Cassazione inoltre ha rilevato che il giudicato esterno era stato legittimamente allegato al ricorso per cassazione, **in quanto formatosi** (gennaio 2011) **dopo la pubblicazione della sentenza di appello** (luglio 2010) e ciò in applicazione del principio, già consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "*nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al*

*pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale elemento non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Il suo accertamento, pertanto, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, **mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem"**, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. Tale garanzia di stabilità, **collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata**, non trova ostacolo nel divieto posto dall'articolo 372 cod. proc. civ., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che potevano essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato, i quali, comprovando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso" ([Cass. n. 26041 del 23/12/2010](#); in termini, tra le molte, [Cass. nn. 30780/11](#); [28247/13](#); [11365/15](#)).*

La Corte di Cassazione ha comunque compensato le spese del giudizio **data la sopravvenienza del giudicato** in questione successivamente alla sentenza impugnata.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

**IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO NEL PROCESSO TRIBUTARIO E
LA CONSULENZA GIURIDICA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Identificazione IVA in altro Stato UE per operazioni in reverse charge

di **Marco Peirola**

Le operazioni che, sul piano unionale, sono soggette al meccanismo del **reverse charge** sono previste dagli [articoli 199 e 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE](#). Per le cessioni e le prestazioni ivi indicate, gli Stati membri dell'Unione europea possono stabilire che il **debitore** dell'IVA sia il destinatario dei beni e servizi, purché **soggetto passivo**. Ulteriori e specifiche operazioni soggette a *reverse charge* possono essere stabilite dagli Stati membri in base alla misura speciale del meccanismo di reazione rapida di cui all'[articolo 199-ter](#) della stessa Direttiva n. 2006/112/CE, nonché per le operazioni per le quali sia necessario il rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'[articolo 395 della Direttiva n. 2006/112/CE](#).

Ipotizzando che la **prestazione posta in essere tra due controparti nazionali, entrambe soggetti passivi d'imposta**, sia territorialmente rilevante ai fini IVA in altro Stato membro, può verificarsi che la legislazione locale preveda che, per l'operazione in esame, il debitore d'imposta sia il committente, anche se non stabilito/identificato in quello specifico Stato membro.

Nella situazione esposta, il committente italiano deve, pertanto, **identificarsi nello Stato membro in cui la prestazione si considera effettuata al fine di assolvere la relativa imposta**, mentre il prestatore è tenuto ad emettere fattura, senza addebito dell'IVA, nei confronti della posizione IVA estera del committente, riportando la dicitura "**inversione contabile**", in base all'[articolo 21, comma 6-bis, lettera a\), del D.P.R. n. 633/1972](#), di recepimento dell'[articolo 219-bis della Direttiva n. 2006/112/CE](#).

Trova, cioè, applicazione lo stesso principio espresso più volte dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla disciplina domestica.

In particolare, nella [risoluzione 28/E/2012](#), è stato chiarito che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi riconducibili ai settori regolati dal *reverse charge*, non si applica la "**basic rule**" dell'[articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui il **debitore** IVA è il soggetto passivo dell'operazione, vale a dire il cedente o il prestatore. Tale regola generale, infatti, deve "*essere derogata tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente*". In pratica, "*il debitore dell'imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile*

organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale”.

Si tratta di una conclusione già preconizzata dall'Agenzia delle Entrate nella [circolare 11/2007](#) (risposta 5.1) in riferimento al regime di inversione contabile previsto, per i **subappalti edili**, dall'[articolo 17, comma 6, lettera a\), del D.P.R. n. 633/1972](#). Nell'occasione, è stato precisato che, nel caso in cui **appaltatore e subappaltatore siano entrambi soggetti esteri**, non stabiliti in Italia, soltanto l'appaltatore, in quanto debitore d'imposta in virtù dell'applicazione del regime di *reverse charge*, è tenuto ad identificarsi nel territorio dello Stato.

L'indicazione che precede è stata confermata, da ultimo, dalla [circolare 21/E/2016](#), riguardante l'ambito di applicazione dell'inversione contabile per le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop* di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. c\), del D.P.R. n. 633/1972](#). L'Agenzia delle Entrate, dopo avere ricordato che “*l'applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che il destinatario della cessione territorialmente rilevante, se soggetto passivo d'imposta, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente*”, ha specificato che “*il cessionario è obbligato all'assolvimento dell'imposta mediante reverse charge anche se non stabilito in Italia o avente stabile organizzazione in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario – non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia (...)*”.

Ritornando all'ipotesi della prestazione posta in essere tra le controparti nazionali, territorialmente rilevante ai fini IVA in altro Stato membro, se una parte della prestazione è **subappaltata ad altro operatore italiano**, deve ritenersi che il meccanismo del *reverse charge* sia applicabile anche nel rapporto tra subappaltatore e appaltatore, sicché è quest'ultimo che, a fronte di un'operazione rilevante in altro Stato membro, deve ivi **identificarsi** per assolvere la relativa imposta.

Esemplificando, se l'immobile oggetto di manutenzione è situato in uno Stato membro che considera la prestazione soggetta a *reverse charge* anche laddove le controparti dell'operazione non siano stabilite/identificate al suo interno, non solo il **committente** italiano dovrà **identificarsi** in tale Stato per versare l'imposta dovuta sulla prestazione, ivi territorialmente rilevante ex [articolo 47 della Direttiva n. 2006/112/CE](#), corrispondente all'[articolo 7-quater, comma 1, lett. a\), del D.P.R. n. 633/1972](#), ma anche lo stesso **prestatore**, se ha subappaltato i lavori, in tutto o in parte, ad altro soggetto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Industria, governo, mercato – Lezioni americane



Marco R. Di Tommaso e Mattia Tassinari

Il Mulino

Prezzo – 24,00

Pagine – 232

Una retorica diffusa descrive gli Stati Uniti come la terra del libero mercato e gli americani come cittadini per cultura non abituati alle interferenze del governo. Un'analisi attenta degli interventi e delle politiche promosse dai governi nella storia dell'industrializzazione americana suggerisce una visione diversa. Gli autori propongono un'originale rilettura di lungo periodo del «caso americano», con l'obiettivo di offrire materiale di riflessione sul ruolo che i governi nazionali potrebbero avere nel rispondere alle domande di crescita, innovazione e cambiamento del nostro complesso presente.

Eravamo giovani in Vietnam



Harold G. more e Joseph L. Galloway

Pickwick

Prezzo – 10,90

Pagine – 412

Il 23 ottobre del 1965, 450 soldati americani del primo battaglione del 7° Cavalleggeri vengono trasportati con gli elicotteri in un piccolo spiazzo nelle valli di Ya Drang. Sono immediatamente circondati da 2000 militari nordvietnamiti. Tre giorni dopo, a poco più di due miglia di distanza, il battaglione che avrebbe potuto giungere in loro soccorso viene letteralmente fatto a pezzi. Il luogotenente Hal Moore ha un solo ordine: resistere. E un solo obiettivo: mantenere la promessa di riportare a casa tutti i suoi uomini, vivi o morti.

Gran secolo d'oro e di dolore



Vincenzo Pardini

Il Saggiatore


Prezzo – 21,00

Pagine – 240

Tra tetti di ardesia ricoperti di muschio, nei panorami silvestri della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, sorgeva un tempo l'antica casata dei Longobardi, animalesca e irridente stirpe discesa forse da Liutprando e dagli dèi germanici dell'ebbrezza e della guerra, e scomparsa nel 1983, con la morte dell'ultima erede, Leonide Francesca Lusetti. Un piccolo borgo di case, capanne e sorgenti dove si potevano scorgere contadine e giovenche orinare sul ciglio della strada, spiriti di paesani trapassati vagare sulle alture innestate, al tramonto, accennando un saluto ai vivi col capo, e alterchi poetici inscenati nella pubblica piazza dai colpi in rima di un poeta nano. D'estate, nelle locande, uomini con barbe anacoretiche e braccia abrase dalla terra e dal sole sgranavano le ossa dei muli in cerca di midolla tenere o auspici; sempre pronti al coltello, all'agguato, al vino, alle reboanti prove d'amore. Segnate di sangue e sfortuna, le vicende di Leonide e della sua famiglia attraversano come una fantasmagoria tutto il Novecento. Generazione dopo generazione, sentono la terra tremare sotto le bombe e la voce di Hitler saettare, tremenda, nei cieli d'Europa. Dividono il pane nelle osterie con i partigiani e fuggono dai bastoni degli squadristi. Vedono nascere la Repubblica

italiana, mentre nelle città appaiono le prime automobili sportive e le televisioni, e il cemento si estende come una marea arrivando a minacciare i loro territori. Eppure, la Storia sembra solo un'eco che giunge di lontano mescolandosi ai muggiti che riempiono la Valle, mentre uno dopo l'altro i Longobardi abbandonano la casa: feriti a morte dagli spettri e dal gelo, fuggiti in Sudamerica o schiacciati da un treno, divorati dall'alcol o consumati dalle epidemie.

L'Arminuta



Donatella Di Pietrantonio


Einaudi

Prezzo – 17,50

Pagine – 176

Ci sono romanzi che toccano corde così profonde, originarie, che sembrano chiamarci per nome. È quello che accade con *L'Arminuta* fin dalla prima pagina, quando la protagonista, con una valigia in mano e una sacca di scarpe nell'altra, suona a una porta sconosciuta. Ad aprirle, sua sorella Adriana, gli occhi stropicciati, le trecce sfatte: non si sono mai viste prima. Inizia così questa storia dirompente e ammaliatrice: con una ragazzina che da un giorno all'altro perde tutto – una casa confortevole, le amiche più care, l'affetto incondizionato dei genitori. O meglio, di quelli che credeva i suoi genitori. Per «l'Arminuta» (la ritornata), come la chiamano i compagni, comincia una nuova e diversissima vita. La casa è piccola, buia, ci sono fratelli dappertutto e poco cibo sul tavolo. Ma c'è Adriana, che condivide il letto con lei. E c'è Vincenzo, che la guarda come fosse già una donna. E in quello sguardo irrequieto, smalizzato, lei può forse perdersi per cominciare a ritrovarsi. L'accettazione di un doppio abbandono è possibile solo tornando alla fonte a se stessi. Donatella Di Pietrantonio conosce le parole per dirlo, e affronta il tema della maternità, della responsabilità e della cura, da una prospettiva originale e con una rara intensità espressiva. Le basta dare ascolto alla sua terra, a quell'Abruzzo poco conosciuto, ruvido e aspro, che improvvisamente si accende col riflesso del mare.

La cucina dei mercati in Toscana



Giulia Scarpaleggia

Guido Tommasi editore

Prezzo – 30,00

Pagine – 368

La cucina toscana si fa nelle case, nelle botteghe, negli orti e tra i banchi di un mercato. Questo libro è una raccolta di ricette tradizionali e di stagione e una guida ai migliori mercati alimentari della Toscana. Giulia vi porta con sé in un tour attraverso le zone più o meno note di una delle regioni più apprezzate al mondo, dalle strade cittadine di Firenze a quelle piene di fascino e mistero di Volterra, dalla Garfagnana alla selvaggia Lunigiana, dalle colline di velluto della Val d'Orcia a quelle coperte di vigne e olivi nel Chianti.

Giulia racconta con foto, parole e ricette i mercati storici, come San Lorenzo e Sant'Ambrogio a Firenze, i mercati settimanali, appuntamenti fissi attesi da tutti nei piccoli borghi della regione, e i mercati biologici dei produttori locali. Non mancano i mercati del pesce della costa e i casottini di frutta e verdura che si incontrano lungo la strada in Maremma. Da ogni mercato e da ogni incontro con produttori e gente del luogo nascono storie che si riallacciano a ricordi e ricette di stagione che sanno di casa. Suddiviso in 12 capitoli, il libro propone i piatti caratteristici di ogni zona, dai classici come pappa al pomodoro e panzanella alle ricette di stagione ispirate dal mercato, come gli gnocchi ai funghi porcini o la torta di semolino e cioccolato con le pere.

**DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

